


L'IMU sostituisce l'ICI e, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.

- Scadenze:  entro il **18 Giugno 2012** (1° rata pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base)  
entro il **17 Dicembre 2012** (2° rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote deliberate dal Comune )
- Versamenti: da effettuarsi con modello F24, pagabile gratuitamente presso tutti gli sportelli bancari o postali. Dal 1° dicembre è possibile utilizzare anche il bollettino di conto corrente postale per il pagamento del saldo disponibile presso gli uffici postali.

I codici tributo da utilizzare sul modello F24 sono i seguenti:

CODICE	CAUSALE	COMPETENZA
3912	abitazione principale e pertinenze	COMUNE
3913	fabbricati rurali e strumentali	COMUNE
3914	terreni	COMUNE
3915	terreni	STATO
3916	aree fabbricabili	COMUNE
3917	aree fabbricabili	STATO
3918	altri fabbricati	COMUNE
3919	altri fabbricati	STATO

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento, sull'importo totale, all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- Modalità di calcolo: La novità consiste nei nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali; infatti, la nuova disciplina dell'IMU, ai fini del calcolo dell'imponibile relativo al 2012, prevede di rivalutare la rendita catastale e poi moltiplicare il risultato ottenuto per una serie di coefficienti che variano in base alla tipologia dell'immobile. Riportiamo di seguito inoltre come andrà effettuato il calcolo dell'IMU

	Rivalutazione rendita	Moltiplicatore	Categoria catastale (vedere visura catastale)
Fabbricati	5%	160	Da A/1 ad A/9, C/2 C/6 e C/7
		140	Da B/1 a B/8, e C/3, C/4, C/5
		80	A/10 e D/5
		60	Da D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10
		55	C/1

Terreni agricoli	Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
	Per quanto riguarda i terreni agricoli in zona montana, viene mantenuta l'esenzione da IMU ma sarà un apposito decreto ministeriale a delimitarne le zone. In mancanza di tale decreto, al momento rimane in vigore l'esenzione prevista dall'art. 7, lettera h) del DL 504/92.

Aree Fabbricabili	si fa riferimento al valore di mercato
-------------------	--

Si ricorda che per gli immobili soggetti all'aliquota ordinaria 9,6% va scorporata la quota dello 3,8% da versare allo Stato  
(quindi: aliquota Stato 3,8% +  
aliquota Comune 5,8%  
Totale 9,6% )

## ALIQUOTE

### ALIQUOTA ORDINARIA

**9,6% (di cui 3,8% di spettanza dello Stato)**

- terreni agricoli
- aree fabbricabili
- alloggi locati o concessi in uso a terzi
- immobili produttivi (commerciali, industriali, artigianali, ecc.)
- immobili dichiarati inagibili o inabitabili
- altre pertinenze di abitazioni

### ABITAZIONE PRINCIPALE

**4,5% (da versare totalmente al Comune)**

- abitazione principale
- pertinenze (al massimo una per tipologia - C/2, C/6, C/7).

### FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE AD ATTIVITÀ AGRICOLE

**1% (da versare totalmente al Comune)**

### Detrazione per abitazione principale

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro (da suddividere in base ai contitolari conviventi nell'immobile e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).

Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 400.

La detrazione per figli si aggiunge alla detrazione base di euro 200.

### DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello.

È inoltre stabilito che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'importo dovuto. Sono inoltre fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 è previsto che la dichiarazione debba essere presentata entro il 04 febbraio 2013.

Per quanto riguarda la dichiarazione ai fini IMU per i fabbricati rurali non censiti in catasto, questa deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.

### ... AREE FABBRICABILI ...

L'introduzione dell'IMU stabilisce che per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore di mercato.

Si ricorda che a seguito dell'adozione del PSC (delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 08/10/2009) e del RUE (delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/08/2010) le aree alle quali è stata attribuita natura edificatoria sono da considerarsi "aree fabbricabili" ai fini IMU e da assoggettare ad imposta nei casi e con le modalità previste dal D.L.vo 504/1992.

*Per informazioni e chiarimenti, si prega rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni di:*

**LUNEDI' e MERCOLEDI' dalle ore 8.15 alle 13.00**

**SABATO dalle ore 8.15 alle 12.30**

**Tel. 0521 / 344563**

**Fax 0521 / 344550**

**Indirizzo internet: <http://www.comune.traversetolo.pr.it>**

**e-mail: [pagani@comune.traversetolo.pr.it](mailto:pagani@comune.traversetolo.pr.it)**